



INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (LIPE) INDICAZIONI PER GLI ENTI LOCALI

Tutti i soggetti passivi Iva devono presentare il **MODELLO “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”** per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010). L'invio ha cadenza trimestrale, con tempistiche differenziate in ragione dei trimestri. Per secondo, la **SCADENZA È IL 30 SETTEMBRE**. Anche gli enti locali sono soggetti all'adempimento, con alcune peculiarità da tenere presenti in relazione alle operazioni ad esigibilità differita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 21 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010 → Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;

PROVVEDIMENTO DEL 27 MARZO 2017 → Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (...);

PROVVEDIMENTO DEL 21 MARZO 2018 → Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (...).

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre **sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente**.

Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (con alcune distinzioni, v. box successivo). Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La trasmissione telematica avviene tramite l'interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

LIPE ED ENTI LOCALI

- Il modello LiPe va inviato dagli enti locali limitatamente alle operazioni effettuate nell'ambito di attività commerciali. Le modalità di compilazione e gli importi da inserire riprendono quelli da includere in dichiarazione IVA. Di conseguenza, non vanno inseriti gli eventuali importi fuori campo IVA (es. operazioni escluse) che non vanno inseriti nei quadri VF e VE. Per gli acquisti c.d. “promiscui” va inserita solo la quota relativa ad attività commerciale.
- Sono in particolare incluse nella LiPe le operazioni annotate (fatture d'acquisto) o da annotare nei registri IVA (fatture emesse e corrispettivi) tenendo conto del particolare meccanismo della scissione dei pagamenti (v. FAQ box successivo) che influenza il dettaglio dell'IVA esigibile o detraibile del periodo (righe VP 4 e VP 5). Non vanno inserite, ad esempio, tra le operazioni attive (VP 2) le “doppie annotazioni” di fatture di acquisto in scissione o in reverse charge, ma ne va considerata l'IVA (VP4 e VP5 se detraibile), mentre vanno incluse le fatture emesse in scissione dei pagamenti (VP 2) senza che l'IVA concorra alla liquidazione.
 - NB: per le fatture d'acquisto in reverse charge, i termini di annotazione sono riferiti alla ricezione della fattura (art. 17 D.P.R. 633/1972), mentre per la scissione dei pagamenti, in via generale, sono riferiti al pagamento salva facoltà di anticipare l'esigibilità alla ricezione o alla registrazione (art. 3 D.M. 23/01/2015).

TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE

- **I trimestre** (gennaio, febbraio, marzo): 31 maggio;
- **II trimestre** (aprile, maggio, giugno): 30 settembre;
- **III trimestre** (luglio, agosto, settembre): 30 novembre;
- **IV trimestre** (ottobre, novembre, dicembre): 28 febbraio. L'invio può, in alternativa, essere effettuata **con la dichiarazione annuale IVA** che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



ALCUNI CASI PARTICOLARI (FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE)

Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta (ndr: es. reverse charge e scissione dei pagamenti) **deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?** Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA? L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione? Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente? Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione? Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4)? La modalità di compilazione descritta è corretta.

Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione? L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione (...).

Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972? Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972. (...).

Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro? Sì. L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.



(SEGUE) ALCUNI CASI PARTICOLARI (FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE)

Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione? *Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.*

Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment? *No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.*

Per altri casi vedasi: v. <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/liquidazioni-periodiche-iva/faq-liquidaz-iva>)

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà se la correzione avviene nei successivi 15 giorni (art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). La Risoluzione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017 ha disciplinato l'istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia. In particolare, la regolarizzazione può essere effettuata:

- effettuando il ravvedimento prima dell'invio della dichiarazione IVA annuale, procedendo alla trasmissione della LiPe corretta od omessa;
- effettuando la correzione direttamente in dichiarazione IVA, con la compilazione (integrale) del modello VH.

Le sanzioni sono le seguenti:

- 27,80 euro (1/9 sanzione ordinaria di 250,00 euro) entro 15 giorni dalla data dell'omissione o errore;
- 55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di 500,00 euro) entro 90 giorni dalla data dell'omissione o errore;
- 62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di 500,00 euro) entro 1 anno dalla data dell'omissione o errore;
- 71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di 500,00 euro) entro 2 anni dalla data dell'omissione o errore;
- 83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di 500,00 euro) oltre 2 anni dalla data dell'omissione o errore;
- 100,00 euro (1/5 sanzione ordinaria di 500,00 euro) dopo la constatazione della violazione.

La mancata o irregolare presentazione delle LiPe è una violazione formale sanabile attraverso la sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (in scadenza al 31 ottobre 2023, termine così modificato dall'articolo 19 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34) versando 200,00 euro per anno di imposta (o la 1a rata da 100,00 euro). Per perfezionare la procedura bisogna rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, ovvero entro il **31 marzo 2024**.



- **30 SETTEMBRE 2023:** scadenza invio LiPe II trimestre 2023;
- **31 OTTOBRE 2023:** termine per aderire sanatoria violazioni formali (tra cui è compresa l'omessa o irregolare presentazione delle LiPe);
- **30 NOVEMBRE 2023:** scadenza invio LiPe III trimestre 2023;
- **28 FEBBRAIO 2024:** scadenza invio LiPe IV trimestre 2023 o presentazione dichiarazione IVA con quadro VP;
- **12 SETTEMBRE 2023:** webinar Delfino & Partners su "Legge 111/2023 riforma fiscale e ddl Autonomie".

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>